

n. 9007/2022 r.g.



TRIBUNALE DI CATANIA

*Sezione Lavoro*

Il Giudice del Lavoro,

premessi quanto dedotto e chiesto dalla parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato il 3.10.2022

rilevato:

- che si è reso necessario avviare il procedimento di notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.;

- che in data 21-24.10.2022 il P.M. in sede ha reso parere favorevole ed il Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale, con provvedimento del 26-27.10.2022, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità richieste dalla parte ricorrente;

ritenuto:

- che non occorre fissare una nuova udienza di discussione entro la quale consentire alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto da considerarsi steso in calce all'atto introduttivo, tenendo conto altresì della natura e dell'anno di iscrizione a ruolo della controversia;

- che tra gli incumbenti da espletare per il perfezionamento del procedimento notificatorio in parola è prescritto il deposito di una copia dell'atto in parola nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo nonché la pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale del ricorso e del presente decreto;

- che al contempo appare opportuno provvedere anche alla pubblicazione integrale del ricorso unitamente al presente decreto sul sito del MIUR nonché presso il sito internet dell'Ufficio scolastico territorialmente competente;

considerato che la rituale costituzione delle parti resistenti deve effettuarsi nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.

P.Q.M.



CONFERMA l'udienza di discussione per giorno giorno 7.04.2023 ore 10,00,

ONERA parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto, secondo quanto disposto in parte motiva, nel rispetto modalità di legge entro 30.12.2022

AVVERTE parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza

Catania, 27.10.2022

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia

